



P.O.N.  
Fondo Sociale Europeo  
"Competenze per lo Sviluppo"



**ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO"**  
**SAN FELICE A CANCELLO**  
Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840  
e-mail [CEIC870009@istruzione.it](mailto:CEIC870009@istruzione.it)

**TRINITY**  
COLLEGE LONDON  
Registered Examination Centre 42413

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

**Prot. n. 51**

**San Felice a Cancellò, 09/01/2022**

**A tutto il Personale Docente  
A tutti i Sigg. Genitori/Tutori**

**e p.c.**

**AI DSGA**

**RE  
SITO WEB**

**ATTI/SEDE**

**OGGETTO: Comunicazione attivazione DAD**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07/01/2022 contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020. Disposizioni per il contenimento dell'ampia diffusione della variante Omicron sul territorio regionale

**VISTO** il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dai competenti OO.CC. con delibera n. 26 del 26/10/2021 del Collegio dei Docenti e n. 11 del 27/10/2021 del Consiglio di Istituto

**CONSIDERATA** la necessità di garantire il regolare prosieguo delle attività didattiche

### **DISPONE**

che dal 10 al 29 gennaio 2022, salvo ulteriori provvedimenti, le attività didattiche siano svolte in Didattica a Distanza per tutti gli ordini di scuola.

Si precisa che:

- i Sigg. Genitori/Tutori degli alunni positivi al COVID-19 che vogliono far partecipare i propri figli alla DAD si rimanda alla circolare n. 19 pubblicata sul SITO WEB il 1° dicembre 2021 che ad ogni buon conto si allega alla presente
- i Docenti in malattia perché positivi al COVID non possono svolgere le attività didattiche in DAD fino al termine della stessa
- i docenti in quarantena perché contatti di positivi, effettueranno comunicazione al Dirigente scolastico a mezzo mail ed effettueranno regolarmente la DAD
- l'assenza di un docente dalle videolezioni che non sarà possibile coprire con sostituzioni, sarà comunicata dal docente Coordinatore/Prevalente per il tramite di un messaggio sulla piattaforma G-SUITE e/o altro mezzo ritenuto idoneo a che la comunicazione raggiunga tutti gli alunni in modo efficace.

Si allega il Regolamento per le videolezioni

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. Mario NOCERA**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/93)

## Regolamento per le videolezioni

1. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente all'ingresso, in aula virtuale, del docente.
2. L'accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato.
3. Dopo il saluto iniziale, l'insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico.
4. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità dell'audio.
5. Quando, l'alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato a scrivere, nella chat della videoconferenza, la parola "domanda".
6. Gli studenti sono invitati a non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat.
7. Nel momento in cui l'insegnante dà allo studente la parola replicando in chat, l'alunno può provvedere ad attivare il microfono e, di conseguenza, parlare.
8. È severamente vietato per l'allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnati possono invitare gli alunni a aderire alla videolezione avvertendo le famiglie con un giorno di anticipo per il tramite della piattaforma stessa, della messaggistica di WhatsApp, di mail o di Google Calendar.
9. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall'insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni.
10. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall'insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
11. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello stesso insegnante.
12. È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della videolezione.
13. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
14. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
15. È vietato rigorosamente per l'alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio persona computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnate e dei propri compagni durante le videolezioni.
16. Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa.
17. È vietato all'alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente.
18. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l'alunno è impegnato in attività didattico-educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle lezioni in presenza, ovvero in aula.
19. È possibile e lecita solamente la presenza dei discenti per assicurare condizioni migliori di studio e di compartecipazione alle attività.
20. Il docente potrà controllare il grado di impegno dell'allievo sottoponendo a domande i partecipanti e appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalie.

21. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a:
  - a) entrare puntualmente nell'aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite;
  - b) è necessario presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l'esecuzione dell'attività prevista;
  - c) è necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;
  - d) è obbligatorio eseguire le consegne del docente;
  - e) bisogna assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti.
22. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.
23. Nel caso si dovessero verificare abusi d'ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie.
24. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia superiore a quello stabilito dal regolamento di istituto per fatti lievi.
25. Ogni trasgressione alle norme è trattata come "infrazione disciplinare lieve" ai sensi del Regolamento Disciplinare.



ISTITUTO COMPRESIVO "ALDO MORO"  
SAN FELICE A CANCELLO  
Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840  
e-mail [CEIC870009@istruzione.it](mailto:CEIC870009@istruzione.it)

TRINITY  
COLLEGE LONDON  
Registered Examination Centre 42415

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

- Inoltro telematico a [ceic870009@istruzione.it](mailto:ceic870009@istruzione.it) in data 01/12/2021
- Pubblicazione sul sito web in data 01/12/2021

➤ **Oggetto: Alunni e genitori fragili, alunni positivi al Covid 19.**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDO MORO" DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)

### INFORMA

i signori genitori che la scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare.

L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola. È garantito il caso particolare di nuclei familiari per i quali l'autorità medica competente certifica la necessità di un "isolamento sociale" dell'intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI. ***Nel caso di nucleo familiare in cui uno dei due genitori è fragile ma l'altro genitore e/o figli non sono soggetti a isolamento sociale, non può essere accolta la richiesta di didattica a distanza.***

Sono considerati alunni o studenti fragili ***"alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020)"***.

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. Pertanto, ogni certificazione medica non attestante lo stato di fragilità dell'alunno o studente come sopra specificata non verrà presa in considerazione.

***Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica.***

Per gli studenti e alunni fragili è garantito il diritto a beneficiare della didattica a distanza esclusiva o integrata con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze di ogni studente o alunno.



***Infine l'alunno positivo al covid-19 o qualsiasi altro alunno malato, può richiedere la didattica a distanza se attesta con una certificazione medica che la stessa non è dannosa per lo studente con un quadro clinico conclamato di positività al covid-19 o per la malattia diagnosticata.***

***Non possono essere accettate certificazioni di sola positività asintomatica, di diagnosi, oppure diciture del tipo “non presenta controindicazioni in atto per la DaD (e per il futuro a chi compete se dannosa?)” o semplicemente “si consiglia la didattica a distanza.”***

***È il medico che nella prescrizione deve specificare che la didattica a distanza non è dannosa per l'alunno malato e non l'Istituzione scolastica.***

Il Dirigente Scolastico

Prof. *Mario Nocera*

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Firmato  
digitalmente da

**Mario Nocera**

**C = IT**

